



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

DETERMINAZIONE N. 73 DEL 13/11/2019

OGGETTO: RIMBORSO TARI ANNO 2014-2015-2016-2017 AL SIG. SANTARELLI GIUSEPPE

VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 15 del 16/09/2019 di nomina dei Responsabili di Area;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22/03/2019 con la quale si è reso esecutivo il Bilancio di previsione 2019-2021;

Vista la richiesta di rimborso della Tassa Rifiuti (TARI) per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 presentata il 12/03/2019, prot 3320, dal sig. Santarelli Giuseppe, nato a Trapani il 25/11/1936 C.F. SNTGPP36S25L049K e residente a LUCCA Fraz. Massa Pisana in Via della Chiesa 462;

Visto che il contribuente suddetto è proprietario di n.3 immobili posti nel Comune di Campo nell'Elba di cui un magazzino per il quale era previsto per il calcolo TARI una quota fissa e una quota variabile;

Visto che il contribuente in oggetto ha versato regolarmente la TARI per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 ma che da direttiva del sottosegretario Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Baretta, nel corso del question time (interrogazione n. 5-10764) in Commissione Finanze alla Camera dei Deputati del

18/10/2017 è stata motivata l'illegittimità della applicazione della quota variabile sulle pertinenze dell'abitazione poiché la quota variabile della tariffa TARI deve essere computata una sola volta;

Preso atto dell'istruttoria effettuata dall'ufficio e conservata agli atti dalla quale emerge un credito totale di € 562,00 a favore del contribuente suddetto;

Preso atto che solo recentemente il Dipartimento delle Finanze, in occasione di un webinar dedicato alle varie problematiche della tassa rifiuti, ha precisato che i Comuni possono effettuare i rimborsi Tari della quota variabile sulle pertinenze anche attingendo alle risorse generali del Bilancio dell'Ente;

Ritenuto quindi di dover rimborsare il dovuto;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147bis del D. Lgs. 267/2000”;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2019;

D E T E R M I N A

di impegnare e liquidare, in favore del sig. Santarelli Giuseppe , nato a Trapani il 25/11/1936 C.F. SNTGPP36S25L049K e residente a LUCCA Fraz. Massa Pisana in

Via della Chiesa 462 **la somma di € 562,00** come rimborso della TARI per gli anni 2014, 2015,2016, 2017 accreditando tale importo sul c/c bancario intestato allo stesso : IBAN IT81 Q050 3424 7350 0000 1128 638 ;

Di imputare la relativa spesa di complessivi € 562,00 codice di bilancio 1/04/1090201/001 Cap. 101040801000 del Bilancio 2019 in quanto l'obbligazione risulta perfezionata ed esigibile nell'anno.

IL RESPONSABILE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)